SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 marzo 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

Commissione nazionale per le società e la borsa

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Università di Torino

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del fiume Adige

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno

Ministero della difesa

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **28**.

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;

Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull'applicazione dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;

b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione;

c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o dosimetriche adottate nel presente decreto per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, quali, in particolare, la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio, la dose indicativa;

d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;

e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualità dell'acqua, per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;

f) «programma di controllo»: insieme delle attività atte a verificare, mediante il monitoraggio dei parametri indicatori, il rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;

g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials indicante materiali, generalmente materie prime, o prodotti secondari, o residui di attività industriali, contenenti radionuclidi di origine naturale e regolati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera *a)*, numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica;

i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione alle utenze.

Art. 3.

Ambito di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;

b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.

3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m^3 al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica.

4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:

a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;

b) la popolazione interessata sia informata della possibilità di chiedere alle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;

c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque.

Art. 4.

Obblighi generali

1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.

2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute.

3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base delle quali è stato elaborato, seguendo le stesse modalità di cui al comma 2.

4. In caso di superamento di uno o più valori di parametro di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:

a) venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;

b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;

c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.

5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.

Art. 5.

Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.

2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori, che può essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualità dell'acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattività tra il punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, se l'acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattività può essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza effettuato ai sensi del presente decreto, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni, nonché tutti i materiali utilizzati con cui l'acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di radioattività dell'acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica.

4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di attività di radon è stabilito, con decreto del Ministro della salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il quale l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)* e *c)*, è giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessità di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, tale livello di riferimento è fissato a 1000 Bq/l.

Art. 6.

Controlli e analisi

1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformità di cui all'articolo 5, comma 2, sono effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattività presente nelle acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1. Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultati dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli impianti di una rete di distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici individuati con legge regionale, la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4, comma 1. Tali controlli devono essere effettuati in conformità ai principi generali, alle frequenze, alle strategie di screening e ai requisiti analitici stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II, il valore dei parametri di screening per l'attività alfa totale e l'attività beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III.

3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, il quale, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, gestisce un archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano e le altre attività connesse disciplinate dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente decreto sono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea, se richiesti dalla Commissione medesima.

4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di sanità provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualità. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli interni fanno parte dell'analisi e gestione del rischio, che è effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nel decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l'analisi e gestione del rischio è effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza dell'acqua (PSA) raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS). I controlli interni possono essere concordati con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali. I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.

6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorità ed enti competenti ai sensi del presente decreto.

7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 7.

Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione

1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:

a) valutano i rischi per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;

b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne la causa;

c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)* e *c)*.

2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori di parametro, e comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.

3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al comma 2, al Ministero della salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute di cui al comma 1, lettera *a)*, le risultanze dell'esame di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché le eventuali misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera *c)*. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, esamina la documentazione ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o provincia autonoma un parere entro 2 mesi dal ricevimento della predetta documentazione.

4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui al comma 1, lettera *c)*, modificati per tener conto del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, ai soggetti competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare:

a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica;

b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualità dell'acqua secondo i requisiti del presente decreto.

5. Il sindaco, l'azienda sanitaria locale, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, e il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, a che la popolazione interessata:

a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli utenti circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi attuati;

b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura, al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi.

Art. 8.

Indicazioni tecnico-operative

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del presente decreto nel territorio nazionale.

Art. 9.

Poteri sostitutivi

1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adempiere, entro un termine stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7, comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Ove la regione non adempie alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o insufficienti, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, nomina un commissario *ad acta* per l'attuazione degli atti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Gli oneri sono a carico della regione inadempiente.

Art. 10.

Sanzioni

1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell'articolo 6, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della disposizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, è in ogni caso tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.

2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori a norma dell'articolo 6, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di misura non conservato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.

3. Il gestore che non comunica all'azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato da leggi regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro, a norma dell'articolo 7, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.

4. Il gestore che non attua, a norma dell'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.

5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popolazione interessata circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.

6. Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.

Art. 11.

Applicazione sanzioni amministrative

1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, è soppressa la tabella relativa alla radioattività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *I*

VALORI DI PARAMETRO PER RADON, TRIZIO E DOSE INDICATIVA (DI) PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono fissati i valori di parametro, riportati nella seguente tabella:

Parametro	*Valore di parametro*	*Unità di misura*	*Note*
Concentrazione di attività di radon	100	Bq/l	Nota 1
Concentrazione di attività di trizio	100	Bq/l	
Dose Indicativa (DI)	0,10	mSv	

Nota 1: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative, di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)* e *c)*, sono considerati giustificati da motivi di protezione radiologica, senza ulteriori considerazioni, quando la concentrazione di attività di radon supera il livello stabilito nell'articolo 5, comma 4.

ALLEGATO *II*

CONTROLLI DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Principi generali

Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le modalità stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.

Non è richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, cioè quando si possa stabilire, tramite valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattività, risultati di analisi di radioattività o altre informazioni attendibili, che è improbabile che tale parametro superi il corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non è richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, le necessarie valutazioni, e provvede ad informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di sostegno.

2. Radon

Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattività della roccia o del terreno e del tipo di captazione, che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attività di radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attività di radon nelle acque destinate al consumo umano è attivato allorché, in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

3. Trizio

Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di possibile presenza di fonti antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato con le frequenze di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Qualora la concentrazione di attività di trizio superi il valore di parametro, occorre effettuare ulteriori indagini analitiche per valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali, utilizzando le stesse modalità previste per la valutazione della dose indicativa in presenza di fonti di radioattività artificiale.

4. Dose indicativa

Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di presenza di una o più possibili fonti di radioattività artificiale, o di radioattività naturale elevata o di NORM nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello della dose indicativa si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato, per quel che riguarda i radionuclidi artificiali e i NORM, con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che riguarda i radionuclidi naturali, con una frequenza – stabilita dalla regione o provincia autonoma – anche inferiore ai valori riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo di una volta all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m^3/d. Nei casi in cui sia prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, è necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti dell'approvvigionamento tali da influire potenzialmente sulle concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano.

5. Trattamento delle acque

In caso di trattamento volto a ridurre la concentrazione di radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono in ogni caso effettuati con le frequenze minime indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, al fine di verificare il mantenimento dell'efficacia di tale trattamento.

6. Frequenze minime di campionamento e analisi

La frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano è stabilita nella seguente tabella:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno dalla rete di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari

Volume di acqua (in m^3/d) (Nota 1)	Numero di campioni all'anno (Nota 2)
volume ≤ 100	(Nota 3)
100 < volume ≤ 1 000	1
1 000 < volume ≤ 10 000	1 + 1 per ogni 3 300 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=2, max=4)
10 000 < volume ≤ 100 000	3 + 1 per ogni 10 000 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=5, max=13)
volume > 100 000	10 + 1 per ogni 25 000 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=15)

Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m^3 pro capite al giorno.

Nota 2: il numero di campioni deve essere uniformemente distribuito nell'arco dell'anno.

Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla regione o provincia autonoma secondo le indicazioni a carattere tecnico-scientifico contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto; tale frequenza non può essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per volumi d'acqua superiori a 10 m^3/d.

Tabella 2

Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o altri contenitori

Volume di acqua confezionato ogni giorno (in m^3/d)	Numero di campioni all'anno
volume ≤ 1	1
1 < volume ≤ 10	1
10 < volume ≤ 100	1 + 1 per ogni 33 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=2, max=4)
100 < volume ≤ 1000	3 + 1 per ogni 100 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=5, max=13)
volume >1000	10 + 1 per ogni 250 m^3/d del volume totale e relativa frazione (min=15)

7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro

Allorché un valore di parametro è superato in un dato campione, l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero altro ente pubblico individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua le verifiche del caso sulle misure effettuate su quel campione e, tenendo conto della frequenza di campionamento e dell'entità del superamento del valore di parametro, procede ad effettuare ulteriori campionamenti delle acque al fine di garantire che l'insieme dei valori misurati fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente preciso della concentrazione di attività media durante l'anno civile in corso.

———

ALLEGATO *III*

CONTROLLO DELLA DOSE INDICATIVA
E CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE ANALITICA

1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)

La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattività dell'acqua, e in particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.

Nell'ambito del programmi di controllo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di *screening* del contenuto di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale [(1)]. In particolari casi, adeguatamente motivati, si può applicare una strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.

a) *Strategia di screening basata sulla misura dell'attività alfa totale e beta totale*

Il livello di screening per l'attività alfa totale è fissato a 0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attività beta totale è fissato a 0,5 Bq/l.

Se le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5Bq/l, la DI risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In tali casi va accertato se l'entità della presenza di tali specifici radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a tale scopo, è utile determinare preventivamente l'attività beta residua.

Nel caso in cui la concentrazione di attività alfa totale superi 0,1 Bq/l o la concentrazione di attività beta totale superi 0,5 Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività. Nel caso in cui la concentrazione di attività beta totale sia superiore a 0,5 Bq/l è utile determinare preventivamente la concentrazione di attività beta residua.

b) *Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di singoli radionuclidi*

I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività.

2. Calcolo della dose indicativa (DI)

La DI è calcolata a partire dalle concentrazioni di attività dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti più recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.

In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di attività a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv all'anno (tabella 1). La DI è quindi determinata dalla seguente formula:

———

(1) Se del caso, la concentrazione di attività beta *totale* può essere sostituita con la concentrazione di attività beta *residua*, ottenuta sottraendo alla concentrazione di attività beta totale la concentrazione di attività del K-40.

$$DI = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i(mis.)}{C_i(der.)} \times 0{,}1$$

dove:
n = numero di radionuclidi che contribuiscono alla DI;
$C_i\,(mis.)$ = concentrazione misurata del radionuclide i-esimo;
$C_i\,(der.)$ = concentrazione derivata del radionuclide i-esimo.

La DI risulta inferiore o uguale al valore di parametro di 0,1 mSv se risulta soddisfatta la seguente condizione:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i(mis.)}{C_i(der.)} \leq 1$$

dove:
n = numero di radionuclidi che contribuiscono alla DI;
$C_i\,(mis.)$ = concentrazione misurata del radionuclide i-esimo;
$C_i\,(der.)$ = concentrazione derivata del radionuclide i-esimo.

Tabella 1

Concentrazioni di attività derivate relative alla radioattività
nelle acque destinate al consumo umano (1)

Origine	*Radionuclide*	*Tipo di decadimento*	*Concentrazione derivata*
Naturale	U-238 (2)	Alfa	3,0 Bq/l
	U-234 (2)	Alfa	2,8 Bq/l
	Ra-226	Alfa	0,5 Bq/l
	Ra-228	Beta	0,2 Bq/l
	Pb-210	Beta	0,2 Bq/l
	Po-210	Alfa	0,1 Bq/l
Artificiale	C-14	Beta	240 Bq/l
	Sr-90	Beta	4,9 Bq/l
	Pu-239/ Pu-240	Alfa	0,6 Bq/l
	Am-241	Alfa	0,7 Bq/l
	Co-60	Beta	40 Bq/l
	Cs-134	Beta	7,2 Bq/l
	Cs-137	Beta	11 Bq/l
	I-131	Beta	6,2 Bq/l

(1) La tabella comprende i valori dei radionuclidi naturali e artificiali più comuni; si tratta di valori calcolati per una dose di 0,1 mSv e un'ingestione annua di 730 litri, utilizzando i coefficienti di dose stabiliti nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom; le concentrazioni derivate per altri radionuclidi possono essere calcolate sulla stessa base.

(2) La tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell'uranio e non alla sua tossicità chimica, più elevata di quella radiologica.

3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi

Per i seguenti parametri e radionuclidi, il metodo di analisi utilizzato deve, come minimo, essere in grado di misurare le concentrazioni di attività con un limite di rivelazione specificato di seguito:

Tabella 2

Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri

Parametri e radionuclidi	*Limite di rivelazione (Note 1 e 2)*	*Note*
Trizio	10 Bq/l	Nota 3
Radon	10 Bq/l	Nota 3
Concentrazione di attività alfa totale Concentrazione di attività beta totale	0,04 Bq/l 0,2 Bq/l	Nota 4 Nota 4
U-238	0,02 Bq/l	
U-234	0,02 Bq/l	
Ra-226	0,04 Bq/l	
Ra-228	0,02 Bq/l	Nota 5
Pb-210	0,02 Bq/l	
Po-210	0,01 Bq/l	
C-14	20 Bq/l	
Sr-90	0,4 Bq/l	
Pu-239/Pu-240	0,04 Bq/l	
Am-241	0,06 Bq/l	
Co-60	0,5 Bq/l	
Cs-134	0,5 Bq/l	
Cs-137	0,5 Bq/l	
I-131	0,5 Bq/l	

Nota 1: il limite di rivelazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e riportate come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente alla guida ISO per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.

Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon è pari al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).

Nota 4: il limite di rivelazione delle attività alfa totale e dell'attività beta totale è pari al 40% dei valori di screening 0,1 Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.

Nota 5: questo limite di rivelazione si applica esclusivamente allo *screening* iniziale per la DI di una nuova fonte di acqua; se dalle verifiche iniziali emerge che non è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione può essere aumentato a 0,08 Bq/l per le misurazioni specifiche di routine del Ra-228 finché non sia necessario ripetere il controllo.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2013/51/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2013, n. L 296.

— Il testo dell'art.15 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Art. 15. *(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.»

«Allegato B (articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1°giugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2011, n. 258.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2006, n. 142, S.O.

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2001, n. 52, S.O.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

— Il regolamento (CE) 852/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226

— Il regolamento (CE) 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.

— Il testo degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom (trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM).) Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella *G.U.* 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., così recita:

«Art. 35. Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia».

«Art. 36. Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'art. 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.».

— La raccomandazione 2000/473/Euratom è pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio 2000, n. L 191.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 74, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 74. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

q) ente di governo dell'ambito (325): la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;

s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;

aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il regolamento (CE) 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 852/2004, si veda nelle note alle premesse

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note alle premesse

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132, così recita:

«Art. 8. *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).* — 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento (20).

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Note all'art. 11:

— Il testo del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

«Capo I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I

Principi generali

Art. 1. (Principio di legalità)

Art. 2. (Capacità di intendere e di volere)

Art. 3. (Elemento soggettivo)

Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilità)

Art. 5. (Concorso di persone)

Art. 6. (Solidarietà)

Art. 7. (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

Art. 8. (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Art. 8-*bis*. (Reiterazione delle violazioni)
Art. 9. (Principio di specialità)
Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 12. (Ambito di applicazione)
Sezione II
Applicazione
Art. 13. (Atti di accertamento)
Art. 14. (Contestazione e notificazione)
Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione)
Art. 19. (Sequestro)
Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie)
Art. 21. (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Art. 22-*bis*. (Competenza per il giudizio di opposizione)
Art. 23. (Giudizio di opposizione)
Art. 24. (Connessione obiettiva con un reato)
Art. 25. (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Art. 27. (Esecuzione forzata)
Art. 28. (Prescrizione)
Art. 29. (Devoluzione dei proventi)
Art. 30. (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
Art. 31. (Provvedimenti dell'autorità regionale)».

Note all'art. 12:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2001, n. 52, S.O.

16G00036

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **29**.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, gli articoli 1 e 18, lettera *g)*;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;

b) «autorità competente»: l'autorità giudiziaria o altra autorità legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;

c) «autorità contattante»: l'autorità di uno Stato membro dinanzi alla quale è in corso un procedimento penale che contatta l'autorità di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;

d) «autorità contattata»: l'autorità di uno Stato membro cui l'autorità contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le autorità competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

Art. 4.

Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro

1. L'autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

2. Quando è ignota l'autorità competente da contattare, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 5.

Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro

1. Quando sono richieste informazioni dall'autorità competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorità giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non è indicato alcun termine, senza indebito ritardo. Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato è sottoposto a misura cautelare, la richiesta è trattata con urgenza.

2. Quando non è in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorità giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta.

3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità contattante.

Art. 6.

Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorità di altro Stato membro

1. La richiesta dell'autorità giudiziaria italiana diretta, ai sensi dell'articolo 4, all'autorità competente di altro Stato membro contiene le seguenti informazioni:

a) indicazione dell'autorità competente;

b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale;

c) identità dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle persone offese e di quelle danneggiate dal reato;

d) fase, stato e grado del procedimento penale;

e) custodia cautelare cui è sottoposto l'indagato o l'imputato;

f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.

Art. 7.

Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro

1. La risposta dell'autorità giudiziaria italiana, contattata dall'autorità competente di un altro Stato membro, alla richiesta di cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:

a) se è in corso o è stato definito un procedimento penale nei confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento parallelo all'estero;

b) indicazione dell'autorità competente;

c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata, decisione e suo contenuto.

2. L'autorità italiana contattata può fornire ulteriori informazioni.

Art. 8.

Obbligo di consultazioni dirette

1. Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata è autorità competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro.

2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorità giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne dà notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni.

3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, può disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l'indagato o l'imputato;

d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni;

e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni;

f) omogeneità del trattamento sanzionatorio;

g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.

5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo. Può rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.

Art. 9.

Cooperazione con Eurojust

1. In ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO

DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 10.

Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non può pronunciare sentenza.

2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui è data immediata notizia al procuratore generale, non può avere durata superiore a venti giorni.

Art. 11.

Effetti della concentrazione dei procedimenti

1. Quando è raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana.

2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità.

3. Il procuratore generale presso la Corte di appello dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

—Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Capo III - Potestà normativa del Governo

Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La decisione quadro 2009/948/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 15 dicembre 2009, n. L 328.

— Il testo degli articoli 1 e 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) - legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , cosi recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Art. 18 *(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi alla decisione quadro 2009/948/GAI si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 303, 304 e 657 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 303 *(Termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni ;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-*bis*) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d)* per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d)* sono proporzionalmente ridotti;

b-*bis*) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni ;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera *b)*, numero 3-*bis*). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento .

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni .»

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

c-*bis*) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi .

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis*) e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*.»

«Art. 657 *(Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo)*. — 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [c.p.p. 637], quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.».

16G00037

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Dormelletto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Dormelletto (Novara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dormelletto (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Baldino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dormelletto (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Clemente Mora.

Il citato amministratore, in data 12 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dormelletto (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Baldino.

Roma, 5 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Lama e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Pietro in Lama (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Valeria Pastorelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Salvatore Tondo.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 gennaio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Lama (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Valeria Pastorelli.

Roma, 15 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01773

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Giorgio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Giorgio (Terni);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 gennaio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Gambassi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Andrea Garbini.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Terni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Andrea Gambassi.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Gragnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gragnano (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Giovanni Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gragnano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate persdonalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Giovanni Cafagna.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01753

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscotrecase e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Boscotrecase (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rose Maria Machinè è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 febbraio 2016.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boscotrecase (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rose Maria Machinè

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01771

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro, in Provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 settembre 2015, n. 285 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza";

Vista la nota del Presidente della regione Calabria del 22 febbraio 2016 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato del 1° febbraio 2016;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 febbraio 2016, prot. n. CG/9795;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

16A01854

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 febbraio 2016.

Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo del 10 febbraio 2014 concernente la Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dai vivo ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 giugno 2014, concernente: «Riduzione del numero dei componenti degli organismi operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifiche, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo del 5 novembre 2014, recante: «Modifiche al decreto 1º luglio 2014 con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano» con il quale è stato inserito l'art. 48-*bis* (Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa), il quale ha espressamente disposto che: «alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano può essere assegnato un contributo ai sensi del presente decreto, in relazione allo svolgimento, da parte di detta Fondazione, di attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa, favorendo scambi continuativi e organici di lavoro comune con il personale artistico e tecnico europeo, collegandosi con le attività di analoghe istituzioni europee, nonché dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea»;

Considerata quindi la particolare qualifica riconosciuta al Piccolo Teatro di Milano e le conseguenti funzioni svolte che rendono necessario assicurare alla Fondazione un contributo che consenta lo svolgimento di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 novembre 2014 a valere in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle attività teatrali;

Ritenuta quindi l'opportunità di apportare modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016.

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 48-*bis* del decreto ministeriale 1° luglio 2014, si aggiungono, dopo il comma 1, i seguenti commi:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «La Fondazione è Teatro Nazionale dal 1° gennaio 2018, come previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 1° luglio 2014.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma 1-*ter*: «Alla Fondazione viene riconosciuto, dal 2018 e per ogni annualità successiva, un contributo annuale non inferiore al 6,5% della quota del Fondo destinata alle attività teatrali, a fronte della presentazione e della successiva valutazione di un programma di attività annuale.»;

c) dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente comma 1-*quater*: «La Fondazione dovrà rispettare, ai fini dell'ottenimento del contributo, i parametri previsti dall'art. 10 comma 2, con esclusivo riferimento al numero di giornate recitative di produzione e di giornate lavorative, e a quanto previsto dalle lettere *a)* e *j)* del medesimo comma.»;

d) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente comma 1-*quinquies*: «Per le sole annualità 2016 e 2017, ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 4 1-*quater*, il contributo viene determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto 1° luglio 2014. Tale contributo non potrà risultare comunque inferiore al 6,5% della quota del Fondo destinata alla attività teatrali.».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 532

16A01730

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2016.

Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2016, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2016 = 1,01	per l'anno 2015 = 1,01	per l'anno 2014 = 1,01
per l'anno 2013 = 1,02	per l'anno 2012 = 1,04	per l'anno 2011 = 1,07
per l'anno 2010 = 1,09	per l'anno 2009 = 1,10	per l'anno 2008 = 1,14
per l'anno 2007 = 1,18	per l'anno 2006 = 1,22	per l'anno 2005 = 1,25
per l'anno 2004 = 1,32	per l'anno 2003 = 1,37	per l'anno 2002 = 1,42
per l'anno 2001 = 1,45	per l'anno 2000 = 1,50	per l'anno 1999 = 1,52
per l'anno 1998 = 1,54	per l'anno 1997 = 1,58	per l'anno 1996 = 1,63
per l'anno 1995 = 1,68	per l'anno 1994 = 1,73	per l'anno 1993 = 1,77
per l'anno 1992 = 1,79	per l'anno 1991 = 1,82	per l'anno 1990 = 1,91

per l'anno 1989 = 1,99	per l'anno 1988 = 2,08	per l'anno 1987 = 2,25
per l'anno 1986 = 2,43	per l'anno 1985 = 2,60	per l'anno 1984 = 2,77
per l'anno 1983 = 2,95	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2016

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

16A01770

DECRETO 1° marzo 2016.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2010/2017, relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 15239 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017, attualmente in circolazione per l'importo di euro 7.865.301.000,00; il quale decreto, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2016;

Vista la lettera n. 0264632/16 del 25 febbraio 2016, con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole aventi decorrenza 1° marzo 2016, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2010/1° marzo 2017 (codice titolo IT0004584204) è accertato nella misura dello 0,13% relativamente alla tredicesima cedola di scadenza 1° settembre 2016.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2016

Il direttore: CANNATA

16A01885

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 febbraio 2016.

Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;

Ritenuto che Città metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di ridefinire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli Enti, di cui all'art. 2, che hanno sostenuto, nell'anno 2015, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.

Art. 2.

Modello di certificazione e soggetti destinatari

1. È approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di ente, con il quale i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell'anno 2015, l'aspettativa per motivi sindacali - *rectius* distacco per motivi sindacali.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio contenuto nei sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino alle ore 14,00 del 31 maggio 2016.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche di trasmissione

1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2015 per il personale di cui all'art. 2, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 31 maggio 2016, a pena di decadenza.

2. Per la validità della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area certificati del sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

3. Il modello informatizzato potrà avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.

4. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2015 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali - *rectius* distacco per motivi sindacali.

5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare devono spuntare l'apposita casella:

i comuni che hanno un solo revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni;

le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo componente.

6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

7. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2016

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Comune di (Prov.)

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2016 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2016 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2015 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita			

☐ *La casella a sinistra deve essere selezionata dai comuni che, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno un solo revisore.*

Il Responsabile finanziario

Il Segretario Comunale

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Città metropolitana di (Prov.) | | | | | | | | | | |

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2016 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2016 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2015 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Amministrazione Provinciale / (Prov.) [| | | | | | | | | |]
Libero Consorzio Comunale di

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8 relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2016 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2016 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2015 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

Comunità Montana di (Prov.)

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2016 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2016 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2015 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita			

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

I.P.A.B. /A.S.P. di (Prov.) | | | | | | | | | | |

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2016 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2016 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2015 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita			

☐ *selezionare la casella a sinistra se l'Organo di revisione contabile dell'ente è costituito da un unico membro*

Il Presidente

Il Direttore

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

16A01705

DECRETO 1° marzo 2016.

Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto il precedente decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per gli enti locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 febbraio 2016;

Considerato che per gli enti locali permangono difficoltà per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2016, non disponendo ancora in maniera completa di dati certi per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, i termini della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: ALFANO

16A01886

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 dicembre 2015.

Integrazione al decreto 30 giugno 2015, recante: «Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni immobili».

IL DIRETTORE DEI LAVORI
E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto interdirettoriale n. 231/3/5/2015 in data 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 in data 26 settembre 2015, con il quale è stato sancito il trasferimento dal Patrimonio Indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni immobili della Difesa da alienare ai sensi del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90;

Constatato che nel suddetto decreto non sono stati inseriti alcuni beni immobili, la cui costituzione è avvenuta successivamente alla pubblicazione dello stesso;

Ravvisata la necessità di integrare il suddetto decreto con i beni immobili neo costituiti, in quanto anch'essi oggetto di alienazione;

Vista la lettera n. 74107 in data 22 ottobre 2015, con la quale il Segretario generale della Difesa/DNA ha disposto l'attribuzione, a decorrere dal 9 ottobre 2015, delle funzioni di "Direttore in sede vacante" al Vice Direttore - Dir. dott.ssa Barbara Torrice;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del decreto in premessa, che i beni immobili, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal Patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalità dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
REGGI

Il Direttore della direzione dei lavori e del demanio in sede vacante
TORRICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2016
Difesa, foglio n. 116

ALLEGATO

N.	BENE	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI Nuovo Catasto Edilzio Urbano	NOTE
1	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 26	
2	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 20	
3	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 55	
4	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 54	
5	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 77	
6	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 74	
7	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 29	
8	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 22	
9	Locale Deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part. 289, sub. 15	
10	BCC locale deposito	CIVITAVECCHIA (RM)	VIA ANTONIO DA SANGALLO 19	foglio 19, part.289, sub.195	

16A01768

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2015.

Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede che "in caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005";

Visto, altresì, il medesimo art. 8, comma 2, della legge 219 del 2005 che stabilisce che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo";

Visto, l'art. 8, comma 3, della citata legge 219 del 2005 che prevede che "i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciate al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate";

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

Tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dell'8 aprile 1968 recante "Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1968, n. 108;

Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le modalità di erogazione del contributo previsto;

Sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale;

Acquisito il parere della Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n 183, ha sostituito le funzioni della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, espresso nella seduta del 10 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. I casi di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure, sono i seguenti:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

2. La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

3. Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneità di cui al comma 2, ai fini della garanzia della retribuzione.

4. Il datore di lavoro procederà al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Contribuzione figurativa

1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

2. La contribuzione figurativa in parola è valorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è posta a carico della gestione previdenziale in cui è accreditata.

3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo anche per l'accredito e la valorizzazione dei periodi antecedenti all'emanazione del presente decreto ove l'istituto previdenziale necessiti di integrazioni informative.

Art. 3.

1. Il contributo finanziario previsto dall'art. 8, comma 2, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione", dello stato di previsione del Ministero della salute, è annualmente erogato all'INPS per l'attuazione del disposto normativo e delle attività ad essa connesse.

2. L'INPS fornirà al Ministero della salute, l'anno successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 519

16A01766

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Grotto», in Taceno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n, 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua m inerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Grotto" di Taceno (Lecco) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Grotto" in Comune di Taceno (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01685

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sant'Andrea», in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di "attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nei corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Andrea" di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sant'Andrea" in Comune di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01686

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Regina Staro», in Valli del Pasubio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Regina Staro" di Valli del Pasubio (Vicenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001. n. 165:

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Regina Staro" in Comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01687

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Approdo cooperativa sociale», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2015 n. 515, con il quale la società cooperativa «L'Approdo Cooperativa Sociale», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. prof. Gaetano Roberto Filograno (codice fiscale FLGGNR67T31A662R), nato a Bari il 31 dicembre 1967 ed ivi domiciliato in via Abate Gamma n. 3/b, in sostituzione del dotto Giorgio Cavalitto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01732

DECRETO 12 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Girasole 2 società cooperativa onlus - in liquidazione», in Biella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2015 n. 500, con il quale la società cooperativa «Girasole 2 società cooperativa onlus - in liquidazione», con sede in Biella, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, l' avv. Alessandra Cavagnetto (codice fiscale CVGLSN79R50E379A), nata il 10 ottobre 1979 e domiciliata in Torino, corso San Martino n. 4, in sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01733

DECRETO 12 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logistica Novarese società cooperativa», in Galliate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2015 n. 499, con il quale la società cooperativa «Logistica Novarese società cooperativa», con sede in Galliate (NO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. prof. Gaetano Roberto Filograno (codice fiscale FLGGNR-67T31A662R), nato a Bari il 31 dicembre 1967 ed ivi domiciliato in via Abate Gamma n. 3/b, in sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01734

DECRETO 12 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuara società cooperativa», in Galliate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2015 n. 488, con il quale la società cooperativa «Nuara società cooperativa», con sede in Galliate (NO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marco

Cazzara (codice fiscale CZZMRC80A13A944H), nato il 13 gennaio 1980 e domiciliato in Torino, via Vespucci n. 34bis, in sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01735

DECRETO 12 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Wiesel società cooperativa», in Cossato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2015 n. 489, con il quale la società cooperativa "WIESEL SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Cossato (BI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giorgio Cavalitto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Cappello (codice fiscale CPPFNC69R30Al24T), nato il 30 ottobre 1969 e domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4, in sostituzione del dott. Giorgio Cavalitto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01738

DECRETO 14 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ma.Gi.Ca 6 General Service società cooperativa a responsabilità limitata sociale in liquidazione», in Ventimiglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2015 n. 297/2015, con il quale la società cooperativa «MA.GI.CA 6 General Service Società Cooperativa a responsabilità limitata sociale in liquidazione», con sede in Ventimiglia (IM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Prestileo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2015, n. 496/2015 con il quale l'avv. Pasquale Lonero ne è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Marco Prestileo;

Vista la nota del 25 novembre 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Pasquale Lonero dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Roberto Moreno (codice fiscale MRNRRT74T19A145R), nato il 19 dicembre 1974 e residente in Loano (SV), via Craducci n. 6, in sostituzione dell'avv. Pasquale Lonero, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01736

DECRETO 21 gennaio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «San Paolo società cooperativa», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 2013 n. 498/2015, con il quale la società cooperativa «San Paolo Società Cooperativa», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandra Cavagnetto ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2014, n. 251/2014 con il quale il dott. Filippo Burgoyne Vidossich è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Alessandra Cavagnetto;

Vista la nota del 17 novembre 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Cappello, nato a Alba (CN), il 30 ottobre 1969 (C.F. CPPFNC69R30Al24T) e domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi, n. 4, in sostituzione del dott. Filippo Burgoyne Vidossich, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Seleparina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 251/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Italfarmaco S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SELEPARINA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 026738183, AIC n. 026738195, AIC n. 026738219, 026738221, AIC n. 026738245, AIC n. 026738258, AIC n. 026738272, AIC n. 026738284;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SELEPARINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«2.850 UI ANTIXA/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,3 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738183 (in base 10) 0THZJ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 13,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,51.

Confezione

«3.800 UI ANTIXA/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,4 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738195 (in base 10) 0THZJM (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 17,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 29,01.

Confezione

«5.700 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738219 (in base 10) 0THZKC (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 28,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 46,84.

Confezione

«5.700 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738221 (in base 10) 0THZKF (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 38,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 64,02.

Confezione

«7.600 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738245 (in base 10) 0THZL5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 32,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 54,02.

Confezione

«7.600 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738258 (in base 10) 0THZLL (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 44,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 72,67.

Confezione

«9.500 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738272 (in base 10) 0THZM0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 29,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 48,74.

Confezione

«9.500 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 026738284 (in base 10) 0THZMD (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 38,41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 63,40.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SELEPARINA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A01759

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Seledie», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 252/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Italfarmaco S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SELEDIE;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 034668107, AIC n. 034668133, AIC n. 034668160;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12 ottobre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SELEDIE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«11.400 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 034668107 (in base 10) 111ZLC (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 18,54.

Confezione

«15.200 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 034668133 (in base 10) 111ZM5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 14,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 24,69.

Confezione

«19.000 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza - AIC n. 034668160 (in base 10) 111ZN0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 18,77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 30,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SELEDIE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A01760

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triamlo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 258/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Zentiva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TRIAMLO;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 043405113, 043405214, 043405315, 043405416;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 giugno 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 novembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIAMLO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«5 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 043405113 (in base 10) 19DMTT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,07.

Confezione

«5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 043405214 (in base 10) 19DMWY (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,61.

Confezione

«10 mg + 5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 043405315 (in base 10) 19DN03 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,52.

Confezione

«10 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 043405416 (in base 10) 19DN38 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 12,06.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIAMLO è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A01761

DETERMINA 22 febbraio 2016.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Pramipexolo. (Determina n. 253/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 543/2014 del 30 maggio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 16/06/2014 avente oggetto le "Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Pramipexolo";

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica che nella seduta del 10, 11 e 12 febbraio 2016 ha deliberato l'eliminazione del PHT ai medicinali a base di Pramipexolo;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alle specialità medicinali a base di Pramipexolo: è abolito l'obbligo di "prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004".

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A01774

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 10 febbraio 2016.

Modifica al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità mediante abrogazione espressa dell'Allegato 1 «Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010» e conseguente riformulazione dell'articolo 44 del citato Regolamento. (Delibera n. 115).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 10 febbraio 2016;

Visto il «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA;

Rilevato che, con decisione del 26 novembre 2014 e successivamente, con decisione del 22 dicembre 2015, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di non doversi conformare, nella quantificazione delle sanzioni, al sistema di calcolo allegato al Regolamento sanzionatorio, disponendone l'abrogazione in modo da consentire la graduazione della sanzione in relazione al caso specifico;

Rilevato, altresì, che le sanzioni pecuniarie ed interdittive irrogate dal 26 novembre 2014 sino ad oggi sono state determinate prescindendo dal sistema di calcolo previsto dall'Allegato *de quo*, risultando di fatto più favorevoli alle Soa rispetto a quelle che sarebbero scaturite facendo ricorso ad un rigoroso utilizzo del meccanismo di computo *de quo*;

Considerato che è necessario, pertanto, procedere alla abrogazione del summenzionato Allegato 1, con conseguente modifica dell'art. 44 del Regolamento sanzionatorio che ad esso fa espresso rinvio;

Delibera:

1) di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità le seguenti modifiche:

abrogazione dell'Allegato 1 al Regolamento rubricato «Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex art. 73 D.P.R. n. 207/2010»;

riformulazione dell'art. 44 del citato Regolamento nei termini appresso indicati: «Per la quantificazione della sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti quali, a mero titolo esemplificativo: gli effetti pregiudizievoli della violazione, il vantaggio tratto dalla Soa e/o dall'autore della violazione e la recidiva specifica per quanto riguarda le aggravanti;, l'autodenuncia, le iniziative tendenti ad eliminare le conseguenze della violazione e/o a prevenire ulteriori violazioni, l'adozione di moduli organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni per quanto riguarda le attenuanti».

2) di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* copia della presente deliberazione.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 febbraio 2016

Il Segretario: Esposito

16A01706

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 24 febbraio 2016.

Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni. (Delibera n. 19521).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni» (di seguito anche «Testo unico finanziario);

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio 2014, n. 19016 del 3 settembre 2014 e n. 19158 del 29 maggio 2015 (di seguito anche il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio»);

Vista la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante «Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio sanzioni amministrative», e successivamente modificata con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013;

Vista la delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante «Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unità Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

Considerato che l'art. 196-*bis* del Testo unico finanziario attribuisce alla Consob, nell'ambito delle proprie competenze, il potere di emanare le disposizioni di attuazione della Parte V, Titolo II, del Testo unico finanziario, in materia di sanzioni amministrative;

Considerata la necessità di adottare le occorrenti modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, al fine di consentire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, l'applicazione delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo alla Parte V del Testo unico finanziario;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, pubblicato in data 6 novembre 2015;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio

1. Al Capo II del Regolamento sul procedimento sanzionatorio sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti indicati dall'art. 194-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione del termine e delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.»;

b) all'art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con la Consob. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob.»;

c) all'art. 6,

i) al comma 4, dopo le parole «alla specifica determinazione», sono inserire le seguenti «del tipo e dell'entità»;

ii) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato rilevante è il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Tale fatturato è calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice del presente Regolamento.

4-*ter*. Nella relazione indicata dal comma 4, l'Ufficio sanzioni amministrative, valutati i presupposti indicati dall'art. 194-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob può indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento.

4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-*ter*, l'Ufficio sanzioni amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento.»;

d) all'art. 8, comma 4, dopo le parole «argomentazioni difensive presentate.» è aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'art. 5, comma 4-*bis*.»;

e) dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8-bis

Pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.

2. L'estratto contiene almeno:

a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;

b) i fatti contestati e la disposizione violata;

c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento;

d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entità della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'art. 194-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:

1) l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso;

2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non definitivi;

3) la decisione sul ricorso.

4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso.

5. La Commissione può disporre nel provvedimento sanzionatorio modalità ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.

6. La Commissione può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 195-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2. Dopo il Capo III del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice

1. Nozione di fatturato

1.1. Il fatturato è calcolato in conformità ai seguenti criteri:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-*ter* del TUB, i confidi di cui all'art. 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

proventi di partecipazioni,

proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);

v) altri proventi di gestione.

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere *a)* e *b)*:

gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.

1.2. Per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato rilevante è di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo.

1.3 Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 194-*bis* del TUF, il fatturato annuo relativo

al primo esercizio precedente, a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile, che non presenti le suddette criticità. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante come sopra determinato, risultasse non significativo, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 194-*bis* del TUF, il calcolo di una media del fatturato degli ultimi tre esercizi precedenti all'esercizio che presenta i sopra indicati profili di non significatività (ove esistenti).".

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche apportate dalla presente delibera al Regolamento sul procedimento sanzionatorio si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 24 febbraio 2016

Il presidente: VEGAS

16A01746

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 16 febbraio 2016.

Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 16 febbraio 2016, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, gli articoli 22, 23, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le risoluzioni consiliari n. 10/1998 del 28.4.1998, n. 1/2000 del 15.2.2000 e n. 3/2003 del 4.2.2003 relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, gli articoli 59 e 60;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo al Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

Visto il decreto legislativo 2.7.2010 n. 104, relativo al Codice del processo amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Amministrazioni l'adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso;

Visto il Regolamento in data 3aprile2007 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 125 del 31.5.2007 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito al rilascio di copie di documenti amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione;

Considerato che il diritto di accesso, relativamente ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si esercita nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 fatta salva la disciplina ivi prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni organizzative volte a disciplinare le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,

Delibera

di adottare il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente deliberato in materia di accesso agli atti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

a) Il presente regolamento individua le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in conformità alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

b) I documenti di interesse generale e i servizi per la loro ricerca sono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. L'accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti.

Art. 3.

Procedimento per l'accesso

a) Il diritto di accesso si esercita, previa richiesta scritta e motivata, compilando l'apposito modulo di cui all' allegato 1 al presente regolamento. Il modulo per la domanda di accesso può essere inviato alla casella di posta elettronica certificata indicata alla voce "Contatti" sul sito internet del Consiglio, unitamente a copia del documento di identità. Nella domanda, indirizzata al Consiglio, sarà utile indicare anche la Commissione competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le istanze consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui incaricata ne rilascia ricevuta.

b) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la richiesta perviene all' Ufficio competente.

c) Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ovvero il Presidente della Commissione preposta all'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

d) L'atto di accoglimento della domanda di accesso deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso e dell'unità organizzativa, completa della sede presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia. Deve indicare i costi di ricerca e visura e di riproduzione, come determinati nell' allegato 2 al presente regolamento, e di eventuale spedizione.

e) Se la domanda è irregolare o incompleta, l'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione all'interessato tramite pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

f) Il responsabile del procedimento, qualora individui controinteressati, è tenuto a comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta per pec o per altra via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione. I costi per le eventuali spedizioni per raccomandata saranno posti a carico del richiedente l'accesso.

g) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.

h) L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, nei casi consentiti dalla legge.

i) L'esame del documento è effettuato dal richiedente e, nel caso di persone giuridiche o enti collettivi, dal legale rappresentante, o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida delega, che andrà acquisita agli atti. Le generalità del soggetto che effettua l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere annotate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso oppure, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale (allegato n. 3).

j) L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o di altro dipendente da lui indicato. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. L'esame della documentazione non può essere protratta oltre il tempo di una giornata lavorativa.

k) L'interessato può richiedere copia, anche conforme, del documento con spese a proprio carico, secondo la tabella di cui all' allegato n. 2, e può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

l) Il procedimento di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n.15, deve concludersi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda da parte dell'unità organizzativa competente. Trascorso tale termine la domanda d'accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Diritto di accesso mediante strumenti informatici

a) Il diritto di accesso può essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l'accertamento dell'identità dei soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi e impediscano la perdita accidentale e la divulgazione non autorizzata dei dati, in conformità alla normativa in materia di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.

b) L'accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, ovvero con rilascio di copia effettuata su appositi supporti - se in possesso dell'Ufficio - con spese a carico del richiedente.

Art. 5.

Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso

a) Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente.

b) In caso di diniego espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, o alla Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della medesima legge ed all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184.

c) In caso di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, l'istruttoria è curata dalla Commissione consiliare del Contenzioso. Non appena gli Uffici ne hanno notizia, trasmettono immediatamente alla citata Commissione tutti gli atti necessari per la difesa, garantendo il necessario supporto.

Art. 6.

Documenti sottratti al diritto di accesso

I documenti amministrativi comunque detenuti dagli uffici sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12.4.2006, e dal Regolamento in data 3aprile2007 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (*G.U.* n. 125 del 31.5.2007).

Art. 7.

Atti e pareri legali

a) Sono soggetti all'accesso gli atti e i pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato, che abbiano carattere endoprocedimentale, nel caso in cui siano correlati ad un procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione dell'atto finale. Sono, invece, sottratti all'accesso i documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200.

b) Sono sottratti all'accesso gli atti ed i documenti, anche interni all'Amministrazione, formati e trasmessi in relazione a procedimenti contenziosi o precontenziosi, tentativi di conciliazione, procedure di mediazione, transazioni anche nei casi in cui essa viene rappresentata giudizialmente o stragiudizialmente.

c) Sono altresì sottratti all'accesso gli atti ed i documenti relativi a procedimenti in itinere.

Art. 8.

Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione

a) L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

b) Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica, il costo per l'apposizione dei bolli sarà a carico del richiedente l'accesso.

c) Il rilascio di copie, comunque richiesto, sia in formato analogico che digitale, dei documenti avviene previo riscontro dell'avvenuto versamento del corrispettivo - tramite esibizione della copia del bonifico bancario - relativo alle spese per il costo di riproduzione, ricerca e visura e, qualora il rilascio di sia stato richiesto per posta raccomandata o per pec, anche le spese per i costi di spedizione, ivi comprese quelle sostenute per le comunicazioni ai controinteressati.

d) Il costo di riproduzione dei documenti è quantificato nelle tabelle di cui all'allegato 2:

- "TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA"

-"TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA"

-"TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE".

e) Con delibera consiliare, di concerto con la Commissione VIII-Ragioneria, si provvede al periodico aggiornamento dei costi indicati nell' allegato 2 al presente regolamento nonché all'individuazione di ulteriori modalità di corresponsione delle somme dovute.

Il presente regolamento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2016

Il vice Presidente: CARACCIOLO

Allegato 1

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
Commissione ____________________________

Mail: UfficioSegreteriaCPGT@finanze.it
PEC: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it

Via Solferino n.15
00187 ROMA

Oggetto: Richiesta visione/copia di documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni.

I sottoscritt. ____

in nome e per conto del Sig. ____
giusta delega che si allega;

nato il __________ a ____________________________________ prov ______

residente in ____ prov ______

via/loc ____ n. civ. __________

telefono n. ____________________ e-mail ____________________________

pec ____

Documento di riconoscimento ____

Codice fiscale ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

- ☐ la visione
- ☐ l'estrazione di copia semplice o
- ☐ l'estrazione di copia autentica
- ☐ l'esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accesso

dei seguenti documenti/[1]:

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____

[1] Indicare gli estremi del documento e altri elementi che ne consentano l'identificazione (es.: numero protocollo, data e tipologia atto)

per la seguente motivazione [2]:

____

____

mediante *(da compilarsi solo in caso di richiesta di copie)*:

☐ consegna al sottoscritto richiedente;

☐ consegna al Sig. ____
autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso, ivi compreso il ritiro dei documenti (art. 30 DPR 28 dicembre 2000 n.445);

☐ trasmissione tramite **raccomandata** (servizio postale) al seguente indirizzo: ________________
____

☐ trasmissione all'indirizzo **PEC** ____

☐ trasmissione all'indirizzo e- **MAIL** ____

Dichiaro di essere informato che il rilascio di copia e l'invio sono subordinati al pagamento delle somme, indicate nell'Allegato 2, il cui versamento sarà effettuato con le modalità previste dal Regolamento vigente[3].

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data______________________ ______________________________
Firma del richiedente

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto *(indicare in stampatello il nome del dipendente)* ____

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241, il rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e trasmissione della medesima. Le somme dovute, nella misura quantificata

____

[2] Indicare in modo chiaro e dettagliato l'interesse diretto, concreto e attuale, che deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

[3] Ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241, il rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di trasmissione sia della medesima, sia delle comunicazioni ai controinteressati. Le somme dovute, nella misura quantificata dall'Ufficio competente devono essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 211194 - Fondo entrate eventuali - cod. IBAN IT76E0100503382000000211194 - Ag. 6382 - intestato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria presso la Banca Nazionale del Lavoro, con l'indicazione "**rilascio copie atti** ".

Il rilascio di copie conformi all'originale (copie autentiche) è soggetto all'obbligo di apposizione del bollo di Euro 14,62 ogni quattro facciate. *Il richiedente dovrà consegnare, oltre al predetto bonifico, il corrispondente numero dei bolli come quantificati dall'Ufficio.*

ALLEGATO *2*

TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA

Numero di pagine	Diritto di copia	Ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati) formati prima della richiesta d'accesso	
		Entro 5 anni	Oltre 5 anni
Da 1 a 100	€ 0,35 a pagina (formato A4)	€ 2,00	€ 5,00
Da 101 in poi	€ 0,30 a pagina (formato A4)		
Da 1 in poi	€ 1,00 a pagina (formato A3)		

TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA

Numero di pagine	Diritto di copia autentica (formato A4)	Ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati) formati prima della richiesta d'accesso	
		Entro 5 anni	oltre 5 anni
1	2	4	5
Da 1 a 100	€ 0,50 a pagina	€ 2,00	€ 5,00
Da 101 in poi	€ 0,40 a pagina		

TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE

Posta elettronica o pec, o supporti di memoria di massa (CD, DVD, PEN-DRIVE)	Diritto di copia	ricerca e visura di atti (comprensivi degli allegati)formati prima della richiesta d'accesso	
	€ 0,50 a facciata (formato A4)	Entro 5 anni	Oltre 5 anni
		€ 2,00	€ 5,00

Ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n.241, il rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di trasmissione sia per la raccomandata del plico, sia per la spedizione delle comunicazioni ai controinteressati. Le somme dovute, nella misura quantificata dall'Ufficio competente devono essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 211194 - Fondo entrate eventuali - cod. IBAN IT76E0100503382000000211194 – Ag. 6382 – intestato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria presso la Banca Nazionale del Lavoro, con l'indicazione "**rilascio copie atti** ".

Il rilascio di copie conformi all'originale (copie autentiche analogiche) è soggetto all'obbligo di apposizione del bollo di Euro 14,62 ogni quattro facciate. Il richiedente dovrà consegnare, oltre alla copia del bonifico, il corrispondente numero dei bolli come quantificati dall'Ufficio.

ALLEGATO *3*

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO ____

VERBALE DI ACCESSO AGLI ATTI

OGGETTO: dr.____

accesso agli atti dei ____

____

____

Il giorno ___/____ / 201_ , nella sede del Consiglio di Presidenza, in via Solferino n. 15, in Roma, il dr.______________________________________, autorizzato con nota n.______del_____.2016, alla presenza dei sigg.____

ha effettuato l'accesso richiesto dalle ore _____ alle ore ________e ha ricevuto (o riceverà) comunicazione prot. _____ del _________ 2016 relativa al costo delle copie, il cui ritiro avverrà, previa presentazione di copia del bonifico:

- ☐ **a mano** (fissato per il giorno _______ 2016, dalle ore 10 alle ore 12.00).
- ☐ **posta raccomandata** ☐ **pec** ☐ **mail**

____

Data e firma richiedente

____

Data e firma funzionario

16A01708

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2016.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, in particolare l'art. 34 recante in rubrica "Strutture Didattiche Speciali" e l'art. 89 che disciplina il procedimento per le modifiche di Statuto;

Visto il D.R. 20 marzo 2013, n. 1352, di costituzione della Alta scuola di studi superiori dell'Università degli studi di Torino (ASSST) quale Struttura didattica speciale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto;

Visto il D.R. n. 2426 del 30 maggio 2014 di intitolazione della Scuola di studi superiore al prof. "Ferdinando Rossi";

Visto il D.M. 24 aprile 2013, n. 338 - "Accreditamento delle scuole e dei collegi superiori istituiti dalle Università" e, in particolare, l'art. 4 - Riconoscimento e accreditamento, il quale elenca i requisiti necessari ai fini dell'"accreditamento e, tra essi, l'aver previsto la scuola nell'ambito dello Statuto dell'Università;

Ritenuto di avviare il procedimento per l'accreditamento della Scuola di studi superiori "Ferdinando Rossi";

Vista la deliberazione n. 2/2015/VI/5 del 24 febbraio 2015, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica di Statuto;

Acquisiti i pareri del Consiglio degli studenti e di tutti i Consigli di dipartimento e delle scuole;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 9/2015/II/2 - Modifiche di Statuto di ateneo art. 34 del 29 giugno 2015, con la quale è stato deliberato di apportare la modifica sopra specificata all'art. 34 dello Statuto dell'Università degli studi di Torino;

Tenuto conto che la modifica dell'art. 34 anzidetto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. 41271 del 8/10/2015, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimità e di merito;

Visto che entro il termine perentorio di 60 giorni non sono pervenuti rilievi dal Ministero dell'università e della ricerca;

Valutato ogni opportuno elemento;

Sentito il Direttore generale;

Decreta:

la modifica dell'articolo 34 dello Statuto di Ateneo, il cui testo risulta essere il seguente:

Art. 34.

(Strutture didattiche speciali)

1. Strutture didattiche speciali possono essere costituite, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, per la peculiarità della formazione che impartiscono nel panorama nazionale dell'offerta didattica e per ragioni di particolare complessità organizzativa; a esse è demandato il compito di coordinare attività didattiche speciali o strutture didattiche complesse in relazione a più corsi di studio tra loro affini e correlati, afferenti a uno o più Dipartimenti.

2. La Scuola di studi superiori denominata "Ferdinando Rossi", percorso formativo di alta qualificazione basato sul merito, è Struttura didattica speciale. La Scuola è disciplinata da propri regolamenti.

3. Altre Strutture didattiche speciali attivate dall'Università sono elencate e disciplinate in apposito Regolamento di Ateneo. Possono essere dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento generale di organizzazione. Le Strutture didattiche speciali non detengono alcun budget in termini di punto organico.

Torino, 8 febbraio 2016

Il Rettore: AJANI

16A01709

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 11 febbraio 2016, n. **806**.

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2016.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle Amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2 - Uff. 4°

Ai Compartimenti viabilità - ANAS

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle Direzioni generali territoriali

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica)

Alla F.M.I (Federazione Motociclistica Italiana)

1. Premesse.

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province per le strade provinciali;

dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle Prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione sportiva automobilistica italiana e Federazione motociclistica italiana).

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto

dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del nuovo codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure.

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara;

d) il parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 559 del 23 dicembre 2014;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del C.d.S., o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'Ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'Ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2016. Le proposte, come riportate nell'allegato *A*, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato nell'allegato *A* è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 11 febbraio 2016

Il capo Dipartimento per i trasporti,la navigazione, gli affari generali ed il personale: FUMERO

ALLEGATO *A*

Nulla-osta per le gare in programma nel 2016
che si sono già svolte nel 2015

Con nota n. 6403, in data 2 dicembre 2015, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota n. 10786, in data 2 dicembre 2015, la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2016 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2015 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Elenco 1

GARE AUTO CONFERMATE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
FEBBRAIO	7	SPORT & JOY A.S.D.	3° RONDE TERRA DEL FRIULI	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	7	A.S.D. SPORT INFINITY	3° RONDE DELLA VAL MERULA	SV	LIGURIA
	21	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	35° RALLY DEL CARNEVALE	LU	TOSCANA
	28	A.S.D. VALTIBERINA MOTORSPORT	10° CITTA' DI AREZZO RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA
	28	A.S.D. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	4° EDIZIONE RONDE VALLI ARNARESI	FR	LAZIO
MARZO	6	SCUDERIA INVICTA A.S.D.	7° RONDE DELLE MINIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
	13	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	19° RONDE COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AT	PIEMONTE
	13	A.S.D. LAGHI	25° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	20	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	39° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO	LU	TOSCANA
	20	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	11° RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
APRILE	3	MOTORSPORT MONCALVO	28°RALLY TARTUFO	AT	PIEMONTE
	3	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	3° SLALOM XL ASPETTANDO LA PONTE CORACE-TIRIOLO	CZ	CALABRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	3	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D.	6° LESSINIASPORT	VR	VENETO
	10	AUTOMOBILE CLUB SANREMO	63° RALLYE SANREMO - 31° SANREMO STORICO	IM	LIGURIA
	10	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	2° RALLY DELLE COLLINE METALLIFERE	GR	TOSCANA
	10	SPORT FAVALE 07	7° SLALOM CICAGNA - ORERO	GE	LIGURIA
	10	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	6° SLALOM SOMANO BOSSOLASCO	CN	PIEMONTE
	17	SCUDERIA CAR RACING	14° BENACUS RALLY TROFEO CITTA' DI BARDOLINO	VR	VENETO
	17	SCUDERIA LIVORNO RALLY	LIBURNA RALLY TERRA	PI	TOSCANA
	17	RACING TEAM LAMEZIA	18° CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
	17	CIRCOLO AUTOSTORICHE PAOLO PIANTINI ASD	XXX° CAMUCIA CORTONA	AR	TOSCANA
	24	A.S. CASARANO RALLY TEAM	23° RALLY CITTÀ DI CASARANO	LE	PUGLIA
	24	A.S.D. RALLY GAME TERRA DI ARGIL	4° RALLY TERRA DI ARGIL	FR	LAZIO
	24	A.S.D. RASSINABY RACING	14° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA
	24	A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS	42° RALLY COPPA D'ORO	AL	PIEMONTE
	24	AC LIVORNO	40° RALLY ELBA	LI	TOSCANA
	24	GIANFRANCO CUNICO CLUB	20° SLALOM TORREGROTTA - ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
MAGGIO	1	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	23° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO E RALLY NAZIONALE DEL TARO	PR	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	1	AC MACERATA	26° TROFEO SCARFIOTTI SARNANO SASSOTETTO - 9° TROFEO STORICO	MC	MARCHE
	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	33° MIGNANEGO - GIOVI	GE	LIGURIA
	1	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA	2° RALLY STORICO DELL'APPENNINO	BO	EMILIA ROMAGNA
	1	A.S.D. AUTOCONSULT	6° VALSUGANA HISTORIC RALLY - 6° VALSUGANA CLASSIC	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	8	AC PALERMO	100 TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2016	PA	SICILIA
	8	A.S.TRE CIME PROMOTOR	31° RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	8	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	32° RALLY DELLA VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	8	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	31° RALLY CITTÀ DI TORINO	TO	PIEMONTE
	8	TEAM ALGHERO CORSE	22° SLALOM RIVIERA DEL CORALLO	SS	SARDEGNA
	15	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	40° RALLY 1000 MIGLIA - 7° RALLY STORICO E 1000 MIGLIA REGOLARITA'	BS	LOMBARDIA
	15	A.S.D. EGNATHIA	59° COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	15	SCUDERIA INVICTA A.S.D.	25° SLALOM LUGAGNANO - VERNASCA	PC	EMILIA ROMAGNA
	22	A.S.D. MATESE MOTORSPORT	4° RALLY DEL MATESE - 2° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO	CE	CAMPANIA
	22	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	9° RALLY VARALLO E BORGOSESIA	VC	PIEMONTE
	22	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	34° RALLY DI CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	22	LA CASTELLANA A.S.D.	44° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA ORVIETO	TR	UMBRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	22	AC CAMPOBASSO	23° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	CB	MOLISE
	22	A.S.D. AUTO SPORT PROMOTION	MEMORIAL CONRERO 2016 - MEMORIAL CONRERO REGOLARITA' SPORT	TO	PIEMONTE
	29	PRS GROUP SRL	23° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	29	RALLY CLUB TEAM S.S.D.	12° RALLY STORICO CAMPAGNOLO - 8° CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
	29	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	52° COPPA DELLA CONSUMA	FI	TOSCANA
GIUGNO	5	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	10° RALLY DI ALBA	CN	PIEMONTE
	5	A. S. ABETI RACING	34° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE	PT	TOSCANA
	5	AC LECCE	49° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	5	AC PORDENONE	2° RALLY DAY CITTA' DI MANIAGO	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	5	A.S. KINISIA KARTING KLUB	13° SLALOM DELL'AGRO - ERICINO	TP	SICILIA
	5	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	RALLY 4 REGIONI STORICO - 4 REGIONI REGOLARITA' SPORT	PV	LOMBARDIA
	12	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RALLY ITALIA SARDEGNA - CM RALLY WRC	CA	SARDEGNA
	12	PROSEVENT. COM S.R.L.	37° RALLY CITTÀ DI MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA
	12	SUPERGARA S.R.L.	48° SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	12	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	MODENA CENTO ORE RALLY - CENTO ORE REGOLARITA' SPORT	RN	EMILIA ROMAGNA
	12	MORANO MOTORSPORT	6° SALITA MORANO CAMPOTENESE	CS	CALABRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	19	A.S.D. SCUDERIA MOTOR GROUP	33° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	19	SOC. SPORT. DIL. P.S.A.	52° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	19	RACING TEAM QUERCIA	22° SLALOM BAITONI - BONDONE "LAGO D'IDRO"	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	19	ROMBO TEAM	30° MAXISLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	19	AC PALERMO	FLORIOPOLI - CERDA 2016	PA	SICILIA
	26	A.S.D. MEDITERRANEAN TEAM	RALLY ISOLA DI SARDEGNA - STRADA DEL VINO CANONAU	NU	SARDEGNA
	26	SCUDERIA LAGONE CORSE	38° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
	26	A.S.D.. LANTERNARALLY	32° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	26	GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC ASCOLI PICENO	55° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	26	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	2° SLALOM BUBBIO - CASSINASCO	AT	PIEMONTE
	26	A.S.D. VEGLIO 4X4	6° RALLY LANA STORICO - 6° STORICO REGOLARITA' SPORT	BI	PIEMONTE
	26	AC PALERMO	CRONOSCALATA SANTUARIO DI GIBILMANNA	PA	SICILIA
LUGLIO	3	NORTH EAST IDEAS ASD	3° RALLY VALLI DELLA CARNIA	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	3	A.S.D. 991 RACING	15° MOSCATO RALLY - RALLY DELLE LANGHE	CN	PIEMONTE
	3	A.S.D. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	2° RALLY CITTÀ DEI SANTI SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA
	3	A.S.D. NEW TURBOMARK TEAM	3° CAMUNIA RALLYDAY	BS	LOMBARDIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	3	SCUDERIA TRENTINA	66° TRENTO BONDONE - 66° TRENTO BONDONE 2016 AUTO STORICHE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	3	TEAM PALIKE'	7° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	10	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	44° RALLY DI SAN MARINO	PS	MARCHE
	10	AC CREMONA	CIRCUITO DI CREMONA AUTO STORICHE	CR	LOMBARDIA
	10	AUTOMOBILE CLUB TORINO	35° CESANA - SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	10	AC COSENZA	XXXVIII° COPPA SILA	CS	CALABRIA
	17	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	36°RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO	AR	TOSCANA
	17	AC CREMONA	CIRCUITO DI CREMONA	CR	LOMBARDIA
	17	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	8° RALLY VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	17	SPORT FAVALE 07	8° SLALOM FAVALE - CASTELLO	GE	LIGURIA
	17	TEAM OSILO CORSE	5° SLALOM CHIARAMONTI	SS	SARDEGNA
	24	SPORT & JOY A.S.D.	9° RALLY DI MAJANO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	24	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	51° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA	LU	TOSCANA
	24	A. S. RANDOM TEAM	31° RALLY CITTA' DI CECCANO - MEMORIAL VINCENZA BA	FR	LAZIO
	24	A.S.D. RALLY CLUB MILLESIMO	35° RALLY VALLI DEL BORMIDA	SV	LIGURIA
	24	AC RIETI	54° RIETI TERMINILLO - 52° COPPA BRUNO CAROTTI	RI	LAZIO

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	24	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	3° TROFEO ABRIOLA SELLATA	PZ	BASILICATA
	31	A.S. TRE CIME PROMOTOR	42° ALPE DEL NEVEGAL - 42° NEVEGAL AUTO STORICHE	BL	VENETO
	31	COSENZA CORSE	21° CRONOSCALATA LUZZI SAMBUCINA	CS	CALABRIA
AGOSTO	7	AC PORDENONE	30° RALLY PIANCAVALLO - RALLY STORICO PIANCAVALLO 2016	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	7	TOP COMPETITION	13° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	7	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	6° RONDE AC BRESCIA - MEMORIAL GIANMARIO MAZZOLI	BS	LOMBARDIA
	7	A.S.D. AUTO SPORT PROMOTION	3° RONDE D'ESTATE	TO	PIEMONTE
	7	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	16° RALLY BIANCO AZZURRO	PU	MARCHE
	7	A.S.A. 2C 1971 ASD	9° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	LAZIO
	7	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	54° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	21	COMITATO EUGUBINO CORSE AUT.	51° TROFEO LUIGI FAGIOLI - 51° TROFEO FAGIOLI AUTO STORICHE	PG	UMBRIA
	28	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	52º RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	28	A.S.D.. LANTERNARALLY	11^ RONDE DELLA VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
	28	TEAM PALIKE'	59° SALITA DEI MONTI IBLEI - 59° MONTE IBLEI AUTO STORICHE	RG	SICILIA
	28	A.S. ABETI RACING	XXII° LIMABETONE STORICA	PT	TOSCANA
SETTEMBRE	4	SPORT RALLY TEAM A.S.D.	22° RALLY VALLI CUNEESI E PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	4	REGGELLO MOTOR SPORT ASD	RALLY CITTA' DI FIRENZE - RALLY DI REGGELLO	FI	TOSCANA
	4	COMUNE DI PICO	38° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	4	AC BRESCIA	46° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	4	TEAM OSILO CORSE	16° SLALOM CITTA' DI OSILO - 9° MEMORIAL DAVIDE PIRINO	SS	SARDEGNA
	4	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	2° SLALOM CITTA' DI VERONA	VR	VENETO
	4	SCUDERIA PESCARA CORSE	XV° AUTOSLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	11	AC SONDRIO	60° RALLY COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	11	A.S.D. GRUPPO MOTORI TULA	16° SLALOM CITTA' DI BUDDUSO'	OT	SARDEGNA
	11	SUPERGARA S.R.L.	43° GARESSIO - SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	18	AC LIVORNO	XXVIII° RALLY ELBA STORICO - 3° HISTORIC REGOLARITA' SPORT	LI	TOSCANA
	18	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	43° RALLY TEAM '971	TO	PIEMONTE
	18	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	5° TERRA SARDA -RALLY DELLA GALLURA -CITTA' DI ARZACHENA	OT	SARDEGNA
	18	SCUDERIA SALENTO MOTOR SPORT	7° RALLY DEI CINQUE COMUNI	LE	PUGLIA
	18	PRS GROUP S.R.L.	IL NIDO DELL'AQUILA 2016	PG	UMBRIA
	18	AC TRAPANI	58° MONTE ERICE - 2° SALITA STORICA MONTE ERICE	TP	SICILIA
	18	AUTOMOBILE CLUB CATANZARO	3° SLALOM CITTA' DI AMATO	CZ	CALABRIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	18	ROMBO TEAM	5° MAXISLALOM DI ROCCADASPIDE	SA	CAMPANIA
	25	BASSANO RALLY RACING	33° RALLY CITTA' DI BASSANO - 11° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
	25	A.S.D. NEW TURBOMARK TEAM	10° RALLY EVENT CITTA' DI LETOJANNI	ME	SICILIA
	25	PROSEVENT. COM S.R.L.	28° RAAB ALTO APPENNINO BOLOGNESE	BO	EMILIA ROMAGNA
	25	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	RALLY DELLA RIVIERA - 23° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE	LU	TOSCANA
	25	AC CALTANISSETTA	62° COPPA NISSENA - 62° COPPA NISSENA AUTO STORICHE	CL	SICILIA
	25	A.S.D. POVIL RACE SPORT	8° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	25	CHIANTICUP RACING	37° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
OTTOBRE	2	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	5° JOLLY RALLY	AO	VALLE D'AOSTA
	2	AC BERGAMO	5° RALLY DEL SEBINO	BG	LOMBARDIA
	2	SCUDERIA RED WHITE	39° CIVIDALE CASTELMONTE - 39° CIVIDALE CASTELMONTE AUTO STORICHE	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	2	ASA 2C 1971 A.S.D.	12° SLALOM CITTA' DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	9	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	35° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA	OT	SARDEGNA
	9	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	37° RALLY CITTÀ DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	9	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXXIV° PEDAVENA CROCE D'AUNE - XXXIV° CROCE D'AUNE AUTO STORICHE	BL	VENETO
	16	AUTOMOBILE CLUB VERONA	34° RALLY DUE VALLI - 11° RALLY DUE VALLI HISTORIC - 6° DUE VALLI CLASSIC	VR	VENETO

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	16	PENTATHLON MOTOR TEAM	23° RALLY DEL RUBINETTO	NO	PIEMONTE
	16	A.S.D. GRASSANO RALLY TEAM	3° RALLY DAY COLLINE MATILDICHE	RE	EMILIA ROMAGNA
	16	A.S.D. PILOTI SIPONTINI	6° RALLY PORTA DEL GARGANO	FG	PUGLIA
	16	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	18° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO - 18° CRONOSCALATA AUTO STORICHE	CT	SICILIA
	23	AC COMO	35° RALLY TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	23	AC SASSARI	56° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
	30	A.S.D.. LANTERNARALLY	13° RALLY DELLE VALLI GENOVESI	GE	LIGURIA
	30	A.S.D. AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE	2° RALLY DEL PIEMONTE - CITTA' DI DOGLIANI	CN	PIEMONTE
	30	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	8° RALLY DELLA VAL D'ORCIA	SI	TOSCANA
NOVEMBRE	6	RUN SPORT	7° RONDE GOMITOLO DI LANA	BI	PIEMONTE
	6	SCUDERIA PALLADIO	7° RONDE CITTA DEL PALLADIO	VI	VENETO
	6	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	7° RONDE DEL MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	6	A.S.D. AUSONIA CORSE PROMOSPORT	3° RALLY DAY DELLE MURA POLIGONALI DI FERENTINO	FR	LAZIO
	13	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D.	14° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
	27	PROSEVENT. COM S.R.L.	7° TUSCAN REWIND STORICO	SI	TOSCANA
	27	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA	10° RALLY GOLFO DEI POETI - 4° RALLY COLLI DI LUNI	SP	LIGURIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
DICEMBRE	4	VALDELSA CORSE A. S. D.	3° RALLYDAY DELLA FETTUNTA	FI	TOSCANA
	11	PREALPI MASTER SHOW A.S.D.	18° PREALPI MASTER SHOW 12° RONDE PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	11	GIESSE PROMOTION A.S.D.	12^ RONDE CITTÀ DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
	18	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	25° RALLY IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA

Elenco 2

GARE MOTO CONFERMATE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	26	SQUADRA CORSE BADALUCCO	CARPASIO - PRATI PIANI	IM	LIGURIA
AGOSTO	7	MOTO CLUB SPOLETO	SPOLETO - FORCA DI CERRO	PG	UMBRIA
AGOSTO	21	M.C. FRANCO MANCINI	POGGIO - VALLEFREDDA	FR	LAZIO

ALLEGATO *B*

Gare fuori calendario

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

16A01884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Molteni».

Estratto determina n. 250/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI.

Titolare AIC: L. Molteni & C. Dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. - Strada Statale 67 - 50018 Granatieri, Scandicci (FI)

Confezione

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PVC da 60 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore - AIC n. 029610223 (in base 10) 0W7N7H (in base 32)

Confezione

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PVC da 100 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore - AIC n. 029610235 (in base 10) 0W7N7V (in base 32)

Forma farmaceutica: Soluzione orale.

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 5 mg di metadone cloridrato

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PVC da 60 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore - AIC n. 029610223 (in base 10) 0W7N7H (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 8,77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 14,47.

Confezione

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PVC da 100 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore - AIC n. 029610235 (in base 10) 0W7N7V (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 14,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 24,12.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale METADONE CLORIDRATO MOLTENI è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01758

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foster».

Estratto determina n. 257/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: FOSTER.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del valore normale previsto) e una storia di ripetute esacerbazioni, che abbiano sintomi importanti nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

del medicinale «Foster» è rimborsata come segue:

Confezione: «100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni» - A.I.C. n. 037789017 (in base 10) 1417BT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94;

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Foster» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR.)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01762

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formodual».

Estratto determina n. 256/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: FORMODUAL.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del valore normale previsto) e una storia di ripetute esacerbazioni, che abbiano sintomi importanti nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

del medicinale «Formodual» è rimborsata come segue:

Confezione: «100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni» - A.I.C. n. 037778014 (in base 10) 140WLY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94;

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Formodual» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR.)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01763

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inuver».

Estratto determina n. 255/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: INUVER.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del valore normale previsto) e una storia di ripetute esacerbazioni, che abbiano sintomi importanti nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

del medicinale «Inuver» è rimborsata come segue:

Confezione: «100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni» - A.I.C. n. 037798016 (in base 10) 141J40 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94;

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inuver» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR.)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01764

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alabaster».

Estratto determina n. 254/2016 del 22 febbraio 2016

Medicinale: ALABASTER.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV_1 < 50% del valore normale previsto) e una storia di ripetute esacerbazioni, che abbiano sintomi importanti nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

del medicinale «Alabaster» è rimborsata come segue:

Confezione: «100/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni» - A.I.C. n. 037776010 (in base 10) 140UNB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94;

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alabaster» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR.)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01765

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Approvazione dell'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità idraulica nel comune di Badia Calavena.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto, con decreto n. 17 del 10 febbraio 2016 è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione della pericolosità idraulica individuata nel Comune di Badia Calavena (VR) e contenuta nell'elaborato carografico del Piano A.4.35/I.

Il decreto è consultabile nel sito www.bacino-adige.it

16A01855

BANCA D'ITALIA

Avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in Ferrara, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara.

Il provvedimento è stato adottato in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto per la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria:

è verificata la situazione di dissesto;

non sussistono misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione;

ricorre l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La risoluzione viene attuata sulla base di un programma di risoluzione mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di ogni altra misura volta a tal fine di:

la sottoposizione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria, a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza; la disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;

la nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in risoluzione, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;

la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. *b)*, e dell'art. 52, comma 1, lett. *a)*, punti *i)* e *iii)*, richiamato dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

l'adozione dello statuto della banca ponte (ente ponte), con l'obiettivo di una sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. *c)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

la cessione dell'azienda da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in risoluzione, all'ente ponte «Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.», ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione;

la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;

la cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

la proposta di sottoposizione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa.

In tale contesto, il Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, interviene per:

a) sottoscrivere il capitale dell'ente ponte, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

b) fornire un contributo allo stesso ente ponte al fine di coprire il deficit di cessione;

c) sottoscrivere il capitale della società veicolo per la gestione delle attività, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente ponte verso la società veicolo.

16A01823

Decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Ferrara.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara, dalle ore 22 del 22 novembre 2015.

16A01824

Riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Ferrara, in risoluzione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto, con riferimento alla Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in risoluzione, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (n. 42.095.711 azioni per un valore nominale di euro 11.365.841,97), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01825

Nomina degli organi della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in Ferrara, in risoluzione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il prof. avv. Antonio Blandini, nato a Napoli il 17 novembre 1969, Commissario speciale, l'avv. Maria Elisabetta Contino, nata a Rapallo (GE) il 2 settembre 1965, il prof. avv. Francesco De Santis, nato a Solofra (AV) il 21 marzo 1965, e il dott. Giuseppe Vidau, nato a Roma il 4 marzo 1959, componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con sede in Ferrara, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015.

Il citato provvedimento di nomina ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01826

Adozione dello statuto e approvazione della strategia e del profilo di rischio della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha adottato lo statuto e ha definito la strategia e il profilo di rischio della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., con sede in Roma (ente ponte).

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01827

Nomina degli organi di amministrazione e controllo, attribuzione delle deleghe e determinazione delle relative remunerazioni, della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato il dott. Roberto Nicastro, nato a Trento il 9 dicembre 1964, il dott. Giovanni Capitanio, nato a Venezia il 25 gennaio 1949, e la dott.ssa Maria Pierdicchi, nata a Schio (VI) il 18 settembre 1957, componenti del Consiglio di Amministrazione della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. (ente ponte), con sede in Roma; il prof. Mario Comana, nato a Bergamo il 22 gennaio 1957, la prof.ssa Simona Arduini, nata a Roma il 12 giugno 1970, e il dott. Riccardo Andriolo, nato a Como l'11 febbraio 1975, componenti del Collegio sindacale della banca; il dott. Claudio Giombini, nato a Perugia il 28 luglio 1949, e il dott. Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, sindaci supplenti.

Il dott. Roberto Nicastro e il dott. Giovanni Capitanio assumono rispettivamente la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato; il prof. Mario Comana assume la carica di Presidente del Collegio sindacale.

Con medesimo provvedimento, la Banca d'Italia ha attribuitole deleghe e ha determinato le remunerazioni degli organi citati.

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01828

Cessione dell'azienda bancaria Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Ferrara, in risoluzione, all'ente ponte.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 –approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., con sede in Roma (ente ponte).

Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera *ppp)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

L'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte.

16A01829

Approvazione delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 dicembre 2015, ha approvato le deleghe attribuite all'Amministratore delegato di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 180/2015, con efficacia dal 23 novembre 2015.

16A01830

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa De Meo Corrado con sede in Livorno già assegnataria del marchio 20 LI, ha cessato l'attività di laboratorio artigiano orafo con produzione propria di gioielli in oro e argento e riparazioni in data 31.12.2015. Pertanto con determinazione dirigenziale n. 21 del 22.02.2016 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti n. 2 punzoni 20 LI che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di Commercio di Livorno.

È stata altresì presentata denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo. Si diffida l'utilizzo dei punzoni smarriti da parte di eventuali detentori che dovranno restituirli alla Camera di Commercio di Livorno.

16A01707

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione dal novero delle strade militari della ex strada«Colleredo - Valle - Monte Caludranza», in Faedis e Torreano.

Con decreto direttoriale n. 279/3/5/2015 datato 21 dicembre 2015 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari, dell'ex strada n. 158 denominata "Colleredo - Valle - Monte Caludranza", avente una lunghezza complessiva di circa km 7, ricadente nel territorio dei comuni di Faedis (UD) e Torreano (UD).

16A01767

Espunzione dell'immobile denominato «Deposito Matiniti Superiore (Forte Batteria Siacci)», in Campo Calabro.

Con decreto direttoriale n. 278/3/5/2015 datato 18 dicembre 2015 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 luglio 2010, dell'immobile demaniale denominato "Deposito Matiniti Superiore (Forte Batteria Siacci)", sito nel comune di Campo Calabro (RC) in località "Matiniti Superiore", riportato al n. 2 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 di individuazione degli immobili da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis*, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16A01769

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Meloxidyl».

Provvedimento n. 108 del 9 febbraio 2016

Specialità medicinale: Meloxidyl

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale S.A. - Francia

Rappresentante in Italia: Ceva Salute Animale spa

Confezioni autorizzate	NIN	NR. Procedura aperta
0.5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 5ml	103945109	EU/2/06/070/010

Regime di dispensazione:

Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione dell'Unione europea.

16A01656

Revoca, mediante procedura centralizzata, e dei numeri di identificazione nazionali (N.I.N.), del medicinale per uso veterinario «Dicural».

Provvedimento n. 113 del 10 febbraio 2016

Specialità medicinale: Dicural.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited UK.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Revoca N.I.N.

Rinuncia dell'autorizzazione centralizzata UE da parte del titolare dell'A.I.C.

A seguito di rinuncia dell'A.I.C. da parte del titolare, approvata dalla Commissione Europea con revoca del 28 ottobre 2015, sono revocati i NIN a suo tempo attribuiti alle seguenti confezioni:

«15 mg» blister da 10 compresse	103015018	eu/2/97/003/004
«15 mg» 2 blister da 10 compresse	103015020	eu/2/97/003/005
«15 mg» 10 blister da 10 compresse	103015032	eu/2/97/003/006
«50 mg» blister da 10 compresse	03015044	eu/2/97/003/007
«50 mg» 2 blister da 10 compresse	103015057	eu/2/97/003/008
«50 mg» 10 blister da 10 compresse	103015069	eu/2/97/003/009
«100 mg» blister da 10 compresse	103015071	eu/2/97/003/010
«100 mg» 2 blister da 10 compresse	103015083	eu/2/97/003/011
«100 mg» 10 blister da 10 compresse	103015095	eu/2/97/003/012
«150 mg» blister da 10 compresse	103015107	eu/2/97/003/013
«150 mg» 2 blister da 10 compresse	103015119	eu/2/97/003/014
«150 mg» 10 blister da 10 compresse	103015121	eu/2/97/003/015
50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 50 ml	103015133	eu/2/97/003/016
50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 100 ml	103015145	eu/2/97/003/017
50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 250 ml	103015158	eu/2/97/003/018
100 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 250 ml	103015160	eu/2/97/003/001
100 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 1000 ml	103015172	eu/2/97/003/002
100 mg/ml soluzione iniettabile 6 flaconi da 1000 ml	103015184	eu/2/97/003/003

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della Decisione CE.

16A01657

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Velactis».

Provvedimento n. 109 del 9 febbraio 2016

Specialità medicinale: VELACTIS.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Ceva Salute Animale spa.

Confezioni autorizzate	NIN	NR. Procedura europea
1,12 mg/ml sol.iniet. bovine da latte flacone vetro 5 ml	104966015	eu/2/15/192/001
1,12 mg/ml sol.iniet. bovine da latte flacone vetro 25 ml	104966027	eu/2/15/192/002
1,12 mg/ml sol.iniet. bovine da latte flacone vetro 50 ml	104966039	eu/2/15/192/003
1,12 mg/ml sol.iniet. bovine da latte 5 flaconi vetro 5 ml	104966041	eu/2/15/192/004

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione dell'Unione europea.

16A01658

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprox Vet 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 68 del 29 gennaio 2016

Medicinale veterinario CARPROX VET 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

Confezione: A.I.C. n. 104200148

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0239/IA/013/G

Si autorizza, per la confezione del medicinale veterinario indicata in oggetto, l'eliminazione del sito produttivo Virbac SA, lere avenue, 2065M, LID, 06516 Carros (Francia), dalla responsabilità del confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo al punto 1 e il corrispondente punto delle etichette, devono essere modificati come segue:

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01659

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Efex 10 mg compresse masticabili per gatti e cani, Efex 40 mg compresse masticabili per cani e Efex 100 mg compresse masticabili per cani».

Estratto provvedimento n. 84 del 2 febbraio 2016

Medicinale veterinario EFEX 10 mg compresse masticabili per gatti e cani, EFEX 40 mg compresse masticabili per cani e EFEX 100 mg compresse masticabili per cani.

Confezioni: A.I.C. n. 104514.

Titolare A.I.C.: Sogeval 200 avenue de Mayenne, Zone Industrielle des Touches - 53000 Laval - Francia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0441/001-003/IB/002.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del RCP e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette, come di seguito indicato:

Periodo di validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

Blister in PVC-TE-PVDC - termosaldato con alluminio: 3 anni;

Blister in PA-AL-PVC - termosaldato con alluminio: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 72 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01660

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ZAGORSKI PURAN».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 60 del 16 febbraio 2016 - a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione "ZAGORSKI PURAN", presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Carne fresca (e frattaglie)", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01681

Domanda di registrazione della denominazione «CONWY MUSSELS».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 70 del 24 febbraio 2016 - a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta della denominazione "CONWY MUSSELS", presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01682

Domanda di registrazione della denominazione «KRUPNIOKI ŚLĄSKIE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 67 del 20 febbraio 2016 - a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione "KRUPNIOKI ŚLĄSKIE", presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc)", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01683

Domanda di modifica della denominazione registrata «AGNEAU DE PAUILLAC».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 61 del 17 febbraio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produ-

zione della denominazione registrata "Agneau de Pauillac" presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Carni (e frattaglie) fresche", contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (E-MAIL: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01684

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Orso soc. coop. sociale in liquidazione», in Pollein e nomina del commissario liquidatore.

La Giunta regionale con deliberazione n. 164, adottata nell'adunanza del 12 febbraio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Sant'Orso Soc. coop. sociale in liquidazione» con sede legale in Pollein - località Les Iles 5/E - costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido in data 17 marzo 1997, c.f. e p.IVA 00639550078 - ed ha nominato il dottor Andrea Distrotti di Aosta quale commissario liquidatore.

16A01853

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-055) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.